



**Ente Bacini s.r.l.**  
riparazioni navali dal 1892

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE**

EX D.lgs. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Adottato dal CdA di Ente Bacini S.r.l. in data 20 gennaio 2017

Revisione n. 6 approvata dal CdA di Ente Bacini S.r.l. in data 22 novembre 2023



## SOMMARIO

<b>1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231</b>	<b>1</b>
1.1 Il contenuto del D.lgs.n.231/01	1
1.2 Le sanzioni	2
1.3 Esimenti della responsabilità amministrativa	3
<b>2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Ente Bacini S.r.l.</b>	<b>4</b>
2.1 Premessa: cenni sulla storia e sull'oggetto sociale di Ente Bacini S.r.l.	4
2.2 Motivazioni e finalità nell'adozione del Modello	5
2.3 Elementi di predisposizione e struttura del Modello	6
2.4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del modello	8
<b>3. L'Organismo di Vigilanza</b>	<b>8</b>
3.1. Costituzione, nomina, requisiti e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	8
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	9
3.3 Flussi informativi dell'Odv nei confronti del Consiglio di Amministrazione	11
3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	12
3.4.1 Obblighi di informativa periodica	12
3.4.2 Obblighi di informativa ad evento	12
3.4.3 Individuazione "referenti" (responsabili) interni, dichiarazioni periodiche	13
3.4.4 Segnalazioni ai sensi della L. 30 novembre 2017 n. 179	13
3.4.5 Segnalazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023	14
<b>4. Informazione, formazione dei dipendenti e diffusione del Modello</b>	<b>17</b>
<b>5. Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico</b>	<b>17</b>
5.1 Il sistema disciplinare	17
5.1.1 I principali riferimenti normativi nel sistema disciplinare	18
5.1.2 I principi del sistema disciplinare	18
5.1.3 Contenuto e destinatari del codice disciplinare	18
5.2 Misure applicabili	19
5.2.1 Lavoratori dipendenti (quadri, impiegati e operai)	19
5.2.2 Dirigenti	20
5.2.3 Amministratori e Sindaco	20
5.2.4 Soggetti esterni (lavoratori autonomi, parasubordinati, fornitori)	20
<b>6. Principi generali di comportamento</b>	<b>21</b>
<b>7. Principi generali del sistema di controllo</b>	<b>21</b>



<b>8. IL MODELLO 231 DI ENTE BACINI S.R.L. – LA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>23</b>
<b>PARTE SPECIALE “A” REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI .....</b>	<b>24</b>
A.1 Descrizione delle fattispecie normative .....	25
A.2 Attività sensibili .....	31
A.3 Sistema di controllo .....	33
A.3.1 Principi generali di comportamento .....	33
A.3.2 Regole specifiche di comportamento .....	34
3.1 Gestione degli approvvigionamenti .....	34
3.2 Risorse Umane: selezione, assunzione e gestione del personale.....	35
3.3 Gestione delle attività amministrative, economiche e finanziarie .....	36
3.4 Gestione degli affari legali / transazioni e gestione del contenzioso .....	36
3.5 Gestione dei rapporti con i clienti.....	37
3.6 Gestione delle subconcessioni .....	37
3.7 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	37
<b>PARTE SPECIALE “B” REATI SOCIETARI .....</b>	<b>38</b>
B.1 Descrizione delle fattispecie normative .....	39
B.2 Attività sensibili .....	41
B.3 Sistema di controllo .....	43
B.3.1 Principi generali di comportamento.....	43
B.3.2 Regole specifiche di comportamento.....	44
<b>PARTE SPECIALE “C” REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....</b>	<b>46</b>
C.1 Descrizione delle fattispecie normative .....	47
C.2 Attività sensibili .....	48
C.3 Sistema di controllo .....	49
C.3.1 Principi generali di comportamento .....	50
C.3.2 Regole specifiche di comportamento.....	51
<b>PARTE SPECIALE “D” REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ’ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO DI VALORI .....</b>	<b>56</b>
D.1 Descrizione delle fattispecie normative.....	57
D.2 Attività sensibili.....	59
D.3 Sistema di controllo.....	61
D.3.1 Principi generali di comportamento .....	61
D.3.2 Regole specifiche di comportamento .....	62
<b>PARTE SPECIALE “E” DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE .....</b>	<b>64</b>



E.1 Descrizione delle fattispecie normative .....	65
E.2 Attività sensibili .....	73
E.3 Sistema di controllo .....	74
E.3.1 Principi generali di comportamento .....	74
E.3.2 Regole specifiche di comportamento.....	75
<b>PARTE SPECIALE “F” REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>	<b>77</b>
F.1 Descrizione delle fattispecie normative .....	78
F.2 Attività sensibili .....	79
F.3 Sistema di controllo .....	81
F.3.1 Principi generali di comportamento.....	81
F.3.2 Regole specifiche di comportamento.....	81
<b>PARTE SPECIALE “G” REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>83</b>
G.1 Descrizione delle fattispecie normative.....	84
G.2 Attività sensibili.....	87
G.3 Sistema di controllo.....	88
G.3.1 Principi generali di comportamento .....	88
G.3.2 Regole specifiche di comportamento .....	89
<b>PARTE SPECIALE “H” REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>91</b>
H.1 Descrizione delle fattispecie normative.....	92
H.2 Attività sensibili.....	98
H.3 Sistema di controllo.....	99
H.3.1 Principi generali di comportamento .....	100
H.3.2 Regole specifiche di comportamento .....	101
a. Gestione delle emissioni in atmosfera; .....	101
b. Gestione delle emissioni acustiche;.....	103
c. Gestione delle acque reflue industriali;.....	103
d. Gestione di raccolta e smaltimento rifiuti; .....	105
<b>PARTE SPECIALE “I” DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA .....</b>	<b>107</b>
I.1 Descrizione delle fattispecie normative .....	108
I.2 Attività sensibili .....	109
I.3.1 Principi di comportamento.....	109
<b>PARTE SPECIALE “L” REATI CONTRO L’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA.....</b>	<b>111</b>
L.1 Descrizione delle fattispecie normative .....	112
L.2 Attività sensibili .....	113
L.3.1 Principi generali di comportamento.....	113



<b>PARTE SPECIALE “M” REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO .....</b>	<b>115</b>
M.1 Descrizione delle fattispecie normative .....	116
M.2 Attività sensibili .....	116
M.3 Principi generali di comportamento .....	117
<b>PARTE SPECIALE “N” REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>	<b>119</b>
N.1 Descrizione delle fattispecie normative.....	120
N.2 Attività sensibili.....	121
N.3 Principi generali di comportamento.....	121

## 1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231

### 1.1 Il contenuto del D.lgs.n.231/01

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. soggetti “*apicali*”), ovvero
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “*sottoposti all'altrui direzione*”).

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

In base al disposto del D.lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art.24-*ter* d.lgs. 231/2001);
- Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001);
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* d.lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* d.lgs. 231/2001);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* d.lgs.231/2001);
- Delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1* d.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001);

- Reati ambientali (art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001) nonché con riferimento alle sole sanzioni, “combustione illecita di rifiuti” (art. 256-*bis* D.lgs. 152/2006);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* d.lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (art. 10 L. 146/06);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* d.lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* d.lgs. 231/2001);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* d.lgs. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* d.lgs. 231/2001);
- Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* d.lgs. 231/2001);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019 (art. 25 ter- lett. s. Ter).

L'Ente è soggetto alla responsabilità amministrativa anche per gli illeciti dipendenti da delitti tentati. Nell'ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs.231/08, le sanzioni previste sono ridotte di un terzo alla metà.

L'art. 4 del Decreto disciplina, inoltre, le condizioni per cui l'Ente può rispondere anche dei reati commessi all'estero.

## 1.2 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono di differenti tipologie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
  - da soggetti in posizione apicale; ovvero

- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

### 1.3 Esimenti della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati

- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'ente non risponde se prova che:

- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello

## **2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Ente Bacini S.r.l.**

### **2.1 Premessa: cenni sulla storia e sull'oggetto sociale di Ente Bacini S.r.l.**

Ente Bacini S.r.l. è una società a prevalente partecipazione pubblica – controllata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – concessionaria del compendio demaniale marittimo destinato alla gestione dei cinque bacini di carenaggio del porto di Genova e dei servizi accessori alle attività di manutenzione, riparazione e costruzione navale.

Con atto del 13 luglio 1976, l'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova concedeva in temporaneo uso ad Ente Bacini (già Società Anonima e poi società per azioni), le costruzioni costituite dai cinque bacini di carenaggio insistenti nel Bacino delle Grazie del Porto di Genova ed aree demaniali marittime annesse, con le relative attrezzature e pertinenze, per un totale di mq. 76.000 di sedime.

Successivamente, con atto suppletivo del 28 settembre 1995 (n. 642 reg. e n. 435 rep.), l'Autorità Portuale di Genova assentiva in concessione ad Ente Bacini un ulteriore compendio demaniale situato in zona Molo Guardiano, di mq.12.300 di sedime coperti e mq. 12.900 scoperti, e così complessivamente mq. 25.200 di sedime.

Infine, allo scopo di far fronte alla rilevante crescita della domanda nel settore delle riparazioni navali nonché alla necessità di ottimizzare i servizi offerti, l'Autorità Portuale di Genova con il successivo atto suppletivo del 2 agosto 2007 reg.791 e rep. n. 4279 concedeva l'estensione delle aree demaniali marittime già assentite a Ente Bacini per complessivi mq. 112.990 sedimi scoperti (di cui mq. 6.464 di viabilità) ricomprendenti una superficie lorda abitabile di mq. 40.516 (sedime compreso) ed uno specchio acqueo di mq. 79.381.

Pertanto, attualmente, i beni rientranti nell'atto concessorio comprendono, oltre ai cinque bacini di carenaggio, altresì un compendio demaniale marittimo insistente nell'ambito della zona Molo Guardiano, composto sia da aree scoperte che da aree coperte; un compendio demaniale marittimo comprendente il pontile "ex super bacino", parte della banchina industriale e il Molo Giano, con gli antistanti specchi acquei.

L'atto suppletivo del 2007, oltre ad aver esteso il compendio con le nuove aree indicate, ha altresì esteso temporalmente la concessione.

Scopo della concessione in favore di Ente Bacini e suo oggetto sociale è la costruzione (in astratto prevista dall'atto costitutivo), l'esercizio dei bacini di carenaggio del Porto di Genova e lo svolgimento delle attività e dei servizi resi

a favore degli “Utenti” o “Clienti” del “distretto industriale” ossia degli operatori portuali attivi nel comparto delle riparazioni navali necessari per la conduzione dei bacini.

Ai sensi del predetto atto suppletivo, inoltre, previa autorizzazione dell’Autorità Portuale di Genova ai sensi dell’art. 45 *bis* cod. nav., è in facoltà di Ente Bacini affidare in subconcessione a terzi i beni ad essa già assentiti in concessione per un periodo non superiore alla durata di essa, applicando canoni di importo non superiore a quelli applicabili da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale .

Ente Bacini provvede alla gestione dei bacini di carenaggio e di ormeggio erogando a favore dei vari utilizzatori i servizi di cui al “Regolamento per l’esercizio dei bacini di carenaggio nel Porto di Genova” reso esecutivo con Decreto n. 306/2003 dell’Autorità Portuale di Genova, da ultimo modificato con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n° 697 del 21 luglio 2022.

## 2.2 Motivazioni e finalità nell’adozione del Modello

Ente Bacini è una società consapevole, anche alla luce del rilievo pubblicistico dell’attività esercitata in forza dell’atto concessorio dell’Autorità Portuale di Genova (oggi Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale), della complessità della realtà in cui si trova ad operare. La necessità di tenere in considerazione le esigenze dei soggetti legittimi portatori di interessi nei confronti dei beni ad essa assentiti in concessione rafforza l’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Ente Bacini nella sua attività si pone come obiettivi:

- la promozione della salute e della sicurezza e benessere sul posto di lavoro;
- la tutela dell’ambiente;
- l’adozione di principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- la trasparenza delle operazioni commerciali che devono essere improntate ad un Codice Etico scritto;
- il rispetto dei diritti umani e delle norme in materia di diritti sul posto di lavoro;
- un dialogo trasparente e costruttivo con i lavoratori di ogni livello.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l’azienda ha avviato un’analisi della propria organizzazione volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello – in linea con le indicazioni della Giurisprudenza in materia e con le Linee Guida emanate e successivamente aggiornate da Confindustria - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l’adozione del Modello, l’azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- 1) Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell’azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione

di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni disciplinari direttamente irrogabili all'azienda.

Si considerano Destinatari del presente Modello:

- I componenti del Consiglio di Amministrazione con l'Amministratore Delegato che per Statuto ha tutti i poteri per l'amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- Il Sindaco Unico che, come organo di controllo, ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che l'amministrazione e la gestione si svolgano nel rispetto della legge, dello statuto e degli atti di concessione;
- Il membro dell'Organismo di Vigilanza che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- Tutti i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionale e temporaneo, con Ente Bacini.

Tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Ente Bacini, sono tenuti al rispetto, attraverso apposite clausole contrattuali, del Modello e del Codice Etico che lo accompagna.

- 2) Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali.
- 3) Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

In particolare, quale società a controllo pubblico, Ente Bacini al fine di adempiere alle previsioni della Legge 190/2012, del D.lgs. 33/2013 e di assicurare un ancora più efficace sistema preventivo, ha adottato specifiche Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad integrazione di quelle contenute nel Modello.

### 2.3 Elementi di predisposizione e struttura del Modello

Nella predisposizione del Modello, si è tenuto in debito conto dell'organizzazione e delle caratteristiche di Ente Bacini, procedendo attraverso diverse fasi così riassunte:

- Mappatura delle "attività a rischio" per individuare quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli e procedure adottate da Ente Bacini al fine di identificare e valutare i rischi che possa essere commesso uno dei reati presupposto nell'ambito delle diverse attività
- Definizione delle eventuali azioni di miglioramento da intraprendere finalizzate, ad integrare e garantire i principi di controllo
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

L'attività sopra descritta è avvenuta nel concreto attraverso interviste con la Direzione ed i responsabili delle aree nonché l'esame e la raccolta di precise informazioni in ordine a:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio

- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
  - tipologia dell’ente;
  - quadro normativo applicabile all’ente;
  - sistema organizzativo ed autorizzativo: attraverso principalmente l’analisi delle procure e deleghe esistenti per valutare la ripartizione dei poteri e delle competenze;
  - controllo di gestione: attraverso elaborazione del budget annuale, analisi trimestrale dei consuntivi periodici con conto economico e situazione patrimoniale in collaborazione col consulente esterno che trasmette all’Amministratore Delegato che condivide con il Consiglio;
  - esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile;
  - gestione dei flussi finanziari: per quanto possibile, in considerazione della dimensione di Ente Bacini, improntata alla separazione di funzioni tra chi propone la spesa e chi l’autorizza e tra chi ha potere di spesa e coloro che effettuano il controllo sulla stessa; inoltre, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio.
  - procedure esistenti o prassi consolidate;
  - Identificazione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “Odv”) e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
  - Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo;
  - Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
  - Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Il Modello è costituito da una “Parte Generale” ove si descrivono le componenti essenziali dello stesso con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e la diffusione del Modello, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nello stesso e i principi generali di comportamento validi per tutte le aree di rischio.

Nelle “Parti Speciali” si fa esplicito riferimento ai soli reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 ed alle relative aree funzionali che, all’esito dell’attività di mappatura dei rischi, si ritengono applicabili alla realtà di Ente Bacini S.r.l.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico (Allegato I), esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole;
- Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231 e promozione della Trasparenza per il triennio di riferimento (Allegato II);
- Dichiarazione periodica (Allegato III) e quadro dei flussi informativi diretti all’Odv (Allegato IV): predisposti per informare l’Odv delle attività svolte nelle aree potenzialmente a rischio di reato;

- Documento di Valutazione dei rischi (Allegato V) predisposto in osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08;
- il Documento predisposto da Ente Bacini in ottemperanza alla normativa di tutela della Privacy (Allegato VI).

## 2.4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del modello

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto) la sua approvazione, adozione e recepimento sono rimesse alla Competenza del Consiglio di Amministrazione, mediante apposita delibera.

Anche il Codice Etico viene approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

Parimenti è compito del Consiglio di Amministrazione disporre e successivamente approvare l’aggiornamento del Modello in occasione di modifiche ed integrazioni ritenute sostanziali quali, tra le altre:

- novità legislative con introduzione di nuove figure di reato presupposto che richiedono un programma di aggiornamento e una nuova mappatura delle attività a rischio di commissione degli stessi nella realtà organizzativa di Ente Bacini;
- revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali;
- significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull’efficacia del medesimo.

Tuttavia, le modifiche ed integrazioni di carattere formale o che non incidono sul sistema di controllo vengono immediatamente recepite nello stesso, come negli allegati dello stesso, in maniera tempestiva su richiesta dell’Organismo di Vigilanza e recepimento dell’Amministratore Delegato.

## 3. L’Organismo di Vigilanza

### 3.1. Costituzione, nomina, requisiti e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza

L’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.lgs.n.231/01 individua, come requisito affinché l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità “amministrativa” dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso, l’istituzione di un Organismo di Vigilanza “dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

L’Organismo di Vigilanza (di seguito Odv) può essere monocratico ovvero collegiale, ed i suoi componenti possono essere esterni alla Società.

Le caratteristiche previste dal Decreto, l’esperienza maturata nella prassi e le dimensioni di Ente Bacini, che è società medio-piccola, consentono la nomina di un organismo monocratico, individuato in una figura professionale esterna alla Società.

In tal modo vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa per l’efficace svolgimento dei propri compiti:

- **Autonomia e indipendenza:** l’Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi, non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse. È configurato in posizione di staff al vertice e riporta direttamente ed unicamente al Consiglio di Amministrazione. Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono

essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

- **Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza viene scelto tra professionisti affidabili con competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Deve, infatti, possedere capacità specifiche, in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- **Continuità di azione:** al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento. L'Odv può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Ente Bacini e rimane in carica per la durata indicata all'atto della nomina o, in mancanza di tale termine, fino alla delibera del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nuova nomina / rinnovo. Il membro unico può ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- l'aver riportato condanna penale anche con sentenza non definitiva o nella forma dell'applicazione della pena sull'accordo delle parti ex art. 444 C.p.p. per delitti di cui ai reati presupposto ex D.lgs. 231/01, per i delitti puniti a titolo di dolo e le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del Codice Civile;
- una delle situazioni in cui risulta gravemente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente, come pure il conflitto di interessi con Ente Bacini.

Al verificarsi di alcune delle sopra indicate cause di ineleggibilità e/o revoca il titolare decadrà automaticamente.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed al suo componente si applicano le norme del Codice Civile in tema di mandato.

### 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riassunte:

- Valutazione dell'adeguatezza del Modello e promozione del suo aggiornamento.

- Vigilanza sull'effettività del Modello ovvero della corrispondenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello istituito.
- Promozione e verifica dell'attività di informazione e formazione dei destinatari del Modello.
- Gestione dei flussi informativi.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Effettuare periodicamente ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo del mantenimento dei requisiti richiesti e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/01, proponendo al Consiglio di Amministrazione le opportune modifiche ed integrazioni del Modello in relazione ai mutamenti dell'organizzazione aziendale e della normativa applicabile;
- Promuovere tutte le azioni necessarie per assicurare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti e la funzionalità nel tempo del Modello;
- Verificare periodicamente, nelle aree ritenute a rischio di reato, che l'attività venga svolta in conformità al Modello adottato anche attraverso:
  - ricognizioni mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Ente Bacini;
  - rispetto dei poteri autorizzativi e di firma e delle competenze individuate in capo a ciascuna funzione anche in relazione all'organigramma aziendale;
  - attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi;
  - attuazione delle procedure, anche di controllo, previste dal Modello;
- Definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione per acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- Promuovere adeguato processo formativo per il personale, finalizzato a fornire a tutti i dipendenti la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché alla predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione;
- Promuovere adeguate iniziative di informazione e conoscenza nei confronti di tutti i destinatari del Modello compresi tutti i soggetti con i quali Ente Bacini intrattiene i rapporti commerciali;
- Segnalare eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione ed alla funzione che valuterà l'irrogazione dell'eventuale sanzione e monitorarne l'applicazione.

Ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, all'Organismo di Vigilanza spettano i poteri di seguito indicati:

- Accedere nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato;
- Avvalersi dell'ausilio di tutte le funzioni aziendali, dipendenti e organo di controllo della Società i quali hanno un correlativo obbligo di informazione nei confronti dell'Odv;
- Avvalersi di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'Odv;
- Procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti;

- Richiedere informazioni a collaboratori, consulenti esterni, partners e fornitori di Ente Bacini.

Le attività dell'Odv non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo; la mancata collaborazione con l'Odv costituisce un illecito disciplinare.

All'Odv è garantita la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività di propria competenza tramite apposita previsione di un budget a sua disposizione.

L'Odv ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di tutti i dipendenti, organi sociali, consulenti esterni, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

L'Odv nell'ambito delle proprie prerogative si coordina sinergicamente con il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC).

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'Odv, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

### 3.3 Flussi informativi dell'Odv nei confronti del Consiglio di Amministrazione

In merito all'attività di *reporting*, l'Odv di Ente Bacini provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico un'informativa semestrale che avrà ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- le segnalazioni ricevute nel corso del periodo di riferimento e le azioni intraprese dall'Odv stesso e dagli altri soggetti interessati a fronte delle stesse;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- lo stato dell'attuazione del Modello, con l'indicazione dei necessari e/o opportuni interventi correttivi dello stesso ed il loro livello di implementazione;
- il piano delle attività per l'anno successivo.

L'Organismo dovrà, invece, riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative rilevanti per l'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte dei dipendenti;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto di Ente Bacini, ovvero di procedimenti a carico degli stessi in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'autorità giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;

- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

### 3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 lettera d) del D. Lgs. 231/01 riporta quale requisito esimente nell'adozione del Modello organizzativo *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

L'Obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza costituisce, dunque, uno strumento ulteriore per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dell'illecito.

L'obbligo di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza è rivolto alle funzioni aziendali indicate nell'apposito documento *“Quadro dei flussi informativi”* e riguarda: 1) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli; 2) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

#### 3.4.1 Obblighi di informativa periodica

Tra i flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica si possono annoverare:

- Rapporto semestrale relativo ad eventuali contenziosi penali, civili ed amministrativi in essere a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Rapporto semestrale relativo alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- Rapporto semestrale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Rapporto semestrale in materia ambientale a cura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o Delegato alla sicurezza);
- Semestralmente il riepilogo ordini d'acquisto;
- Semestralmente gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica;
- Semestralmente gli esiti del controllo già effettuato inerenti alla cassa contanti, spese di rappresentanza, omaggi a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Semestralmente il report relativo a selezioni/contratti di assunzioni
- Semestralmente le statistiche di occupazione di bacini ed ormeggi;
- Trasmissione Bilancio di esercizio e relazioni accompagnatorie, Budget annuale.

#### 3.4.2 Obblighi di informativa ad evento

Tra i flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza al verificarsi dell'evento si possono annoverare:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o ex-dipendenti in caso, dei collaboratori esterni di Ente Bacini in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto (per i collaboratori

esterni se il procedimento si riferisce ad atti compiuti nello svolgimento dell'incarico a favore di Ente Bacini);

- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate quando riguardano fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231 ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; l'invio è a cura di chi è chiamato a decidere sull'irrogazione o meno della sanzione nel procedimento disciplinare;
- Segnalazione di Infortunio sul lavoro con indicazione della data, prognosi, causa, eventuali azioni correttive adottate e segnalazione di chiusura o proroga (con indicazione delle cause);
- Segnalazione di incidente ambientale con indicazione della causa ed eventuali azioni correttive adottate.

### 3.4.3 Individuazione “referenti” (responsabili) interni, dichiarazioni periodiche

Il documento “Quadro dei flussi informativi”, allegato al presente Modello, individua i soggetti, responsabili o addetti di Area nella Società, a cui viene assegnato il compito di redigere periodicamente le schede contenenti i flussi informativi generali e specifici e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza.

A completamento dei flussi periodici già indicati nei paragrafi precedenti i Responsabili delle Aree Operative come indicate nell'Organigramma di Ente Bacini, devono prevedere l'invio semestrale all'Organismo di Vigilanza di una dichiarazione periodica di verifica dell'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

### 3.4.4 Segnalazioni ai sensi della L. 30 novembre 2017 n. 179

Tutti i Destinatari del Modello devono portare a conoscenza dell'Odv qualunque informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza, attinente alla violazione del Modello o ad eventuali altre irregolarità indirizzando le comunicazioni ad “Organismo di Vigilanza di Ente Bacini”, all'indirizzo email: [odv@entebacinigenova.it](mailto:odv@entebacinigenova.it).

In alternativa è stato istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato: [odv@entebacinigenova.it](mailto:odv@entebacinigenova.it). Tale casella di posta elettronica è accessibile ai soli membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi; ed ancora comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dalle relative procedure;
- L'Odv valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;

Le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e potranno essere effettuate utilizzando gli appositi canali indicati.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione tutte le segnalazioni ricevute valutando le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta.

La Società Ente Bacini:

- richiede all'O.d.V. di gestire la segnalazione in modo confidenziale, così da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di altre persone coinvolte o a cui si fa riferimento nella segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- vieta rappresaglie e protegge coloro che fanno segnalazioni in buona fede da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione.

Ente Bacini provvederà, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante anche da parte dell'O.d.V., nonché di riscontrate segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza.

#### *3.4.5 Segnalazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023*

Il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Con il termine <<whistleblowing>> s'intende la procedura di segnalazione spontanea da parte di un individuo interno o esterno all'azienda, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un'irregolarità acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Trattandosi di società a controllo pubblico, Ente Bacini ha adottato già con il documento “Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231 e promozione della trasparenza” strumenti di protezione idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante attraverso una specifica procedura.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 24/23 nel presente Modello vengono recepiti tutti contenuti innovativi introdotti dalla nuova disciplina tra cui:

- l'estensione dell'ambito dei soggetti legittimati a segnalare quali: : i soggetti volontari e tirocinanti non remunerati; gli ex lavoratori o lavoratori non ancora assunti; i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Per tutti i soggetti sopra elencati la disciplina prevista dal D. Lgs. 23/24 si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico ma anche durante il periodo di prova ed anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

- riconoscimento della tutela prevista dal Decreto anche a soggetti diversi dal segnalante ma che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante.

- Ambito di applicazione oggettivo: cosa può essere segnalato, tutti i “*Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in violazioni di **disposizioni normative nazionali** (ndr. con violazioni di disposizioni normative nazionali si intendono gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Sono quindi le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, **violazioni di disposizioni normative europee** (ndr. con violazioni di disposizioni normative europee si intendono gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); gli atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione”.*

Peraltro, possono essere oggetto di segnalazione anche:

- gli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Le disposizioni del decreto non si applicano, tra le altre, “*alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate*”.

Si sottolinea come i motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

In adempimento alla disciplina del D. Lgs. n. 24/23, Ente Bacini ha attivato un nuovo canale informatico con le caratteristiche richieste dalla legislazione.

Per la ricezione delle segnalazioni Ente Bacini ha predisposto i seguenti canali interni:

segnalazioni in forma scritta possono essere inviate tramite:

- **Piattaforma informatica:** tramite il seguente url: <https://entebacini.whistleblowing.it/#/login>.
- **Posta cartacea:** presso la sede legale di Ente Bacini. In questo caso sulla busta il segnalante deve indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione di whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione;

segnalazioni in forma orale possono essere effettuate tramite:

- **Richiesta di incontro diretto** che sarà fissato entro un termine ragionevole. La richiesta di incontro può essere inviata al seguente indirizzo mail: [rpct@entebacinigenova.it](mailto:rpct@entebacinigenova.it).

La segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione, adeguatamente formato sia in materia di “whistleblowing” che nell’utilizzo del software, il quale si attiene allo scrupoloso rispetto di quanto indicato nel Decreto.

Ente Bacini adotta una specifica procedura avente lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di condotte illecite.

La procedura si attiene al sistema di protezione come previsto nel Decreto, secondo, tra gli altri, i principi della:

**tutela della riservatezza: L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.**

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante, inoltre la tutela dell'identità del segnalante si estende nel procedimento penale, contabile e disciplinare.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: *“I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante”.*

Peraltro, la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

**Protezione dalle ritorsioni: È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.**

Il Decreto, infatti, ha accolto una nozione ampia di ritorsione, *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.*

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'Anac .

**Rispetto delle limitazioni della responsabilità** per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale opera *“quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste”.*

**Tutela dell'integrità delle segnalazioni:** tutte le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono adeguatamente archiviate per garantire che non vi siano dispersioni e/o trasmissioni di informazioni in contrasto con il principio di tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

**Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni:** i soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni svolgono la propria attività assicurando le necessarie condizioni di obiettività ed indipendenza, competenza e diligenza professionale. Ente Bacini ne cura la specifica formazione in tema di privacy e “whistleblowing”.

**Dovere di formazione ed informazione:** Ente Bacini prevede adeguate iniziative di informazione e formazione del Personale sul tema e le misure, gli strumenti ed i canali di Segnalazioni adottati; assicura anche adeguata informativa nei confronti dei Terzi, anche tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

La procedura adottata da Ente Bacini riporta, altresì, le ulteriori modalità di segnalazione previste dal D.Lgs. 24/23 quali l'invio della segnalazione tramite il canale esterno ANAC, la Divulgazione Pubblica e la Denuncia alle Autorità Giudiziarie.

#### **4. Informazione, formazione dei dipendenti e diffusione del Modello**

Ente Bacini promuove la conoscenza dell'adozione del Modello, dei protocolli in esso contenuti e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente anche attraverso inserimento del Modello e del Codice Etico nel sito internet, la sua consegna ai nuovi assunti al momento dell'assunzione, e-mail o comunicazioni di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico.

Ente Bacini promuove, altresì, la conoscenza e la divulgazione del Modello attraverso un'apposita attività di formazione ai propri dipendenti, differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, sui contenuti del D.lgs. 231/01, del Modello e del Codice Etico.

Relativamente ai fornitori, consulenti, collaboratori e clienti, Ente Bacini assicura un'adeguata informativa mediante l'inserimento del Modello e del Codice Etico sul sito internet e l'inserimento di apposita clausola nei contratti, ordini e convenzioni stipulate con i terzi, circa l'adozione da parte della Società del Modello e del Codice Etico e l'avvertenza che ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello stesso, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **5. Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico**

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

##### **5.1 Il sistema disciplinare**

Il Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello di Organizzazione e gestione e del Codice Etico è da considerarsi elemento indispensabile del Modello stesso e strumento per garantirne la sua efficace attuazione.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/01 prevede che i Modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Anche l'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede anche "un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Ente Bacini s.r.l. ha costruito il proprio Sistema Disciplinare, riportato nel presente documento, basandosi sulla

disciplina degli articoli sopra menzionati, delle pronunce giurisprudenziali e sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

Il Sistema Disciplinare è diffuso a tutti i prestatori di lavoro ed è portato a conoscenza anche mediante affissione nelle bacheche aziendali.

#### 5.1.1 I principali riferimenti normativi nel sistema disciplinare

- norme di legge in materia: in particolare l'art. 7 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), l'art. 2104 del c.c. (diligenza del prestatore di lavoro), l'art. 2105 del c.c. (obbligo di fedeltà), l'art. 2106 c.c. (sanzioni disciplinari) l'art. 2118 c.c. (recesso dal contratto) e l'art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa);
- disposizioni del contratto collettivo applicabile: Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici;
- art. 1176 (diligenza nell'adempimento), 1218 c.c. (responsabilità del debitore) e 1453 c.c. e successivi (risoluzione del contratto);
- art. 1382 c.c. (effetti della clausola penale) e 1453 c.c. e successivi (risoluzione del contratto) e 1453 c.c. e successivi (risoluzione del contratto).

Le sanzioni previste nel Sistema Disciplinare, parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo, hanno la stessa natura disciplinare delle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e sue successive modifiche e delle sanzioni disciplinari previste dall'art.8, titolo VII del CCNL (**settore metalmeccanico**) e sue successive modifiche.

#### 5.1.2 I principi del sistema disciplinare

Il Sistema Disciplinare ha una funzione preventiva, l'inosservanza del Modello e del Codice Etico comporta l'attivazione di un meccanismo sanzionatorio interno, tempestivo ed immediato da parte della Società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, al fine di contrastare gli eventuali comportamenti prodromici alla commissione dei reati ex decreto legislativo 231/01.

L'individuazione della sanzione avviene secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità ed in relazione alla gravità del reato o, comunque, della violazione commessa ed assicurando, nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, il coinvolgimento del soggetto interessato con la possibilità di giustificare il suo comportamento successivamente alla contestazione dell'addebito anche mediante la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Odv.

#### 5.1.3 Contenuto e destinatari del codice disciplinare

Il Sistema Disciplinare di Ente Bacini s.r.l. contiene:

- i fatti che sono considerati disciplinarmente rilevanti;
- le relative sanzioni in armonia con le norme di legge ed il CCNL;
- le procedure di contestazione e irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni individuate nel presente Sistema Disciplinare si applicano, con aspetti specifici, a:

- lavoratori dipendenti (che non rivestono la funzione di dirigente);
- lavoratori dirigenti;

- membri del Consiglio di Amministrazione;
- membri del Collegio Sindacale;
- soggetti esterni che agiscono per conto di Ente Bacini (lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, fornitori, professionisti, etc.).

## 5.2 Misure applicabili

Il procedimento di applicazione delle sanzioni nei confronti di tutti i dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni delle normative vigenti. Sarà cura dell'Odv trasmettere al Responsabile del Personale una nota contenente le generalità del soggetto responsabile della violazione, la descrizione della condotta contestata, l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere violate e gli eventuali documenti a supporto della contestazione affinché si proceda con gli adempimenti previsti.

### 5.2.1 Lavoratori dipendenti (quadri, impiegati e operai)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti (quadri, impiegati ed operai), nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dell'articolo 10 Titolo VII del CCNL e loro successive modifiche, potranno essere:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10. Titolo VII, del CCNL.

Ad integrazione delle condotte già riportate nel CCNL si considerano sanzionabili, ai sensi del presente Sistema Disciplinare e nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dell'articolo 8 Titolo VII del CCNL e loro successive modifiche, le seguenti condotte:

- inosservanza delle procedure, dei protocolli (generali e specifici), dei regolamenti previsti e richiamati nel Modello diretti ad attuare le decisioni e la formazione della Società in relazione ai reati da prevenire;
- inosservanza dei principi e delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico adottato dalla Società;
- omissione degli obblighi derivanti dall'art. 20 del D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ostacolo o elusione dei controlli dell'organismo di Vigilanza, impedimento dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati ai controlli;
- omessa informativa all'organismo di Vigilanza nonché all'organo dirigente relativamente a flussi informativi specificati nel Modello;
- omessa segnalazione delle inosservanze o irregolarità commesse da altri lavoratori e da soggetti apicali.
- violazione delle misure adottate dalla Società a tutela del segnalante degli illeciti (whistleblower), che si sostanzia nella violazione delle misure di tutela garantite al segnalante, oppure nella proposizione (dolosa o

gravemente colposa) di segnalazioni tendenziose, o che comunque si rivelino infondate.

La valutazione e la scelta della sanzione da irrogare tra quelle possibili previste deve tener conto della gravità delle condotte e della eventuale reiterazione del comportamento, in quanto reiterare un comportamento nel tempo costituisce sintomo di gravità della violazione.

Le contestazioni, che daranno luogo all'applicazione di sanzioni diverse dal semplice rimprovero verbale, devono essere necessariamente scritte, in modo da garantire la tracciabilità dell'applicazione nel sistema e i precedenti a carico del soggetto sanzionato.

#### 5.2.2 Dirigenti

Nel rispetto delle norme di legge ed in particolare, del Codice Civile, dell'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e del Contratto Collettivo Nazionale e loro successive modifiche, al dirigente o altro soggetto in posizione apicale potranno essere applicate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e le sanzioni previste per il personale dipendente.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 1176 e 1218 e seguenti del Codice Civile, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, a seguito della condotta sanzionabile.

Le condotte sanzionabili sono le medesime attribuibili ai lavoratori dipendenti specificate al paragrafo precedente.

La valutazione e la scelta della sanzione da irrogare tra quelle possibili devono tener conto della gravità e reiterazione delle condotte. La reiterazione delle condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

#### 5.2.3 Amministratori e Sindaco

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico.

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe e/o incarichi eventualmente conferiti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

#### 5.2.4 Soggetti esterni (lavoratori autonomi, parasubordinati, fornitori)

Qualora i comportamenti in violazione del Modello o del Codice Etico fossero posti in essere da lavoratori autonomi, fornitori o altri soggetti che operano in forza di contratti per conto di Ente Bacini s.r.l. si potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c. (risoluzione del contratto).

Nei confronti di tali soggetti non sussiste alcun potere disciplinare da parte dei vertici della società, salvo il potere di quest'ultima di intervenire sulla base del contratto attenendosi alla disciplina contrattuale prevista dal codice civile.

Le sanzioni dovranno corrispondere a quanto inserito nelle clausole contrattuali e alle norme di legge in materia specifica di ciascun rapporto (clausole risolutive espresse che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice etico).

## 6. Principi generali di comportamento

È fatto obbligo per tutti i destinatari del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello stesso e nei documenti interni della Società ivi richiamati.

È fatto altresì divieto di:

- Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
- Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. o di un privato in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarle;

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure societarie;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Ente Bacini s.r.l., assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte dell'Odv.;
- applicare costantemente le regole del presente Modello e del Codice Etico;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici di Ente Bacini s.r.l.;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

Ogni comportamento difforme da quanto previsto nel presente Modello ed ogni violazione dei divieti che comportino il rischio di commissione di un reato costituisce illecito disciplinare e avrà come conseguenza l'applicazione delle sanzioni secondo quanto previsto ai punti precedenti.

## 7. Principi generali del sistema di controllo

Ente Bacini S.r.l., tenuto conto della dimensione organizzativa e del numero di dipendenti, stabilisce i propri presidi secondo i principi di controllo di seguito indicati:

- **la segregazione dei compiti e delle responsabilità** tra i soggetti coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile. Questo principio prevede che, nello svolgimento delle fasi di attuazione, gestione e di qualsivoglia attività, siano coinvolti differenti soggetti, ognuno dotato delle adeguate competenze.
- **la documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività** previste.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile/strumentale deve essere ricostruibile e verificabile *ex post*, attraverso appositi supporti documentali o informatici.

In particolare, ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata. I documenti rilevanti devono:

1. essere opportunamente formalizzati;
2. riportare la data di compilazione e la firma del compilatore;
3. essere archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti.

Qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano:

- la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili;
- la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati;
- l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.
- **la corretta definizione e rispetto dei poteri autorizzativi e di firma, dei ruoli e delle responsabilità** nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali. Tale principio, attuato anche attraverso l'individuazione di strumenti organizzativi idonei, è di primaria importanza poiché, tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

## 8. IL MODELLO 231 DI ENTE BACINI S.R.L. – LA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica;

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi e rispettare:

- i principi contenuti nel Codice Etico;
- il Modello 231;
- le procedure aziendali e le istruzioni di servizio;
- Le procure, le deleghe e le lettere d'incarico;
- Le comunicazioni organizzative;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Nei paragrafi successivi verranno presi in esame i soli reati che, all'esito dell'analisi dei rischi, si ritiene potrebbero essere concretamente posti in essere da Ente Bacini s.r.l. nell'esercizio della sua attività tipica.

Per i reati non ricompresi nelle singole parti speciali, Ente Bacini richiama i principi espressi nel Codice Etico adottato ed il complesso dei protocolli e delle procedure dettate con riguardo alla prevenzione dei reati indicati per le Parti Speciali del Modello.

Ogni singola parte speciale illustra:

- le **singole fattispecie di reato** previste dal Decreto e ritenute realizzabili da Ente Bacini s.r.l.;
- le **attività sensibili** e le relative funzioni coinvolte;
- il **sistema di controllo interno** inteso quali: principi etici; il sistema organizzativo formalizzato e chiaro; le regole di comportamento generali e specifiche da tenere nello svolgimento delle suddette attività; le procedure operative volte a regolamentare le attività; i poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative.